



## PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 704

Prot. n.

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

#### OGGETTO:

Approvazione del bando per la presentazione di proposte progettuali territoriali per il benessere delle famiglie ed il sostegno nelle fragilità. Legge regionale 11 luglio 2014, n. 4, articoli 12, 13 e 14 ed articolo 31 della legge di stabilità provinciale 2017 recante "Interventi finanziati dal fondo regionale per il sostegno della famiglia e dell'occupazione".

Il giorno **05 Maggio 2017** ad ore **08:40** nella sala delle Sedute  
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

#### LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

**UGO ROSSI**

Presenti:

VICEPRESIDENTE  
ASSESSORE

**ALESSANDRO OLIVI**  
**CARLO DALDOSS**  
**MICHELE DALLAPICCOLA**  
**MAURO GILMOZZI**  
**TIZIANO MELLARINI**  
**LUCA ZENI**

Assenti:

ASSESSORE

**SARA FERRARI**

Assiste:

IL DIRIGENTE

**ENRICO MENAPACE**

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica:

Vista la legge regionale 11 luglio 2014, n. 4 concernente “Interpretazione autentica dell’articolo 10 della legge regionale 21 settembre 2012, n. 6 (Trattamento economico e regime previdenziale dei membri del Consiglio della Regione autonoma Trentino–Alto Adige), e provvedimenti conseguenti”, come modificata dall’art. 11 della legge regionale 26 luglio 2016, n. 7;

considerati in particolare il comma 1 dell’articolo 12 ed il comma 1 dell’articolo 14 della suddetta legge regionale ai sensi dei quali:

- è istituito nel bilancio regionale, a decorrere dall’esercizio finanziario 2014, un fondo per il sostegno della famiglia e dell’occupazione nel territorio regionale (di seguito denominato Fondo regionale) in coerenza con le politiche sociali, della famiglia e del lavoro di ciascuna Provincia;
- il Fondo regionale è destinato alla copertura finanziaria di interventi a sostegno della famiglia e dell’occupazione attuati da ciascuna Provincia, in base a criteri e modalità, anche diversificati, proposti dalla Giunta regionale in considerazione delle esigenze riscontrate a livello territoriale provinciale;

vista la deliberazione della Giunta regionale n. 21 di data 25 febbraio 2015 avente ad oggetto “Individuazione dei criteri e delle modalità di cui all’art. 14 della Legge regionale 11 luglio 2014, n. 4, concernente “Interpretazione autentica dell’articolo 10 della Legge regionale 21 settembre 2012, n. 6 (trattamento economico e regime previdenziale dei membri del Consiglio della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige) e provvedimenti conseguenti”;

vista la deliberazione della Giunta regionale n. 253 di data 21 dicembre 2016 avente ad oggetto “Valutazione dei progetti presentati dalle due Province Autonome rispetto alle finalità di cui all’articolo 12 della Legge regionale 11 luglio 2014, n. 4 e successive modificazioni”;

vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 872 di data 31 maggio 2016 avente ad oggetto “Progetti della Provincia Autonoma di Trento 2016-2018 finanziabili sul Fondo regionale per il sostegno della famiglia e dell’occupazione previsto dagli articoli 12 e 14, commi 1 della legge regionale 11 luglio 2014, n. 4”;

vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 406 di data 17 marzo 2017 avente ad oggetto “Riapprovazione dei progetti della Provincia Autonoma di Trento finanziabili sul Fondo regionale per il sostegno della famiglia e dell’occupazione previsto dagli articoli 12 e 14, comma 1, della legge regionale 11 luglio 2014, n. 4”;

visto l’articolo 31 della L.P. 29 dicembre 2016, n. 20, con il quale al comma 1 è stata disciplinata la realizzazione degli interventi a sostegno della famiglia e della occupazione finanziati ai sensi degli articoli 12 e 14 della Legge regionale 11 luglio 2014, n. 4 e sono state specificate le relative modalità di attuazione;

visto che il Dipartimento salute e solidarietà sociale e l’Agenzia provinciale per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili hanno presentato alla Regione il progetto condiviso “Attivazione di progetti di benessere familiare e sociale” (di seguito denominato Progetto) ai fini del finanziamento ai sensi della citata L.R. n. 4/2014;

considerato che il Progetto è volto a supportare processi generativi territoriali per sostenere il benessere sociale e familiare delle famiglie e prevede l’attivazione di 18 progetti (1 per ogni Comunità di Valle/Territorio ed 1 per il Comune di Trento ed 1 per il Comune di Rovereto) che dovranno avere ricadute sul territorio provinciale e perseguire le finalità stabilite dal Fondo regionale in coerenza anche con le politiche sociali, familiari e del lavoro della Provincia autonoma di Trento;

preso atto che il Progetto, previo parere consultivo del Comitato dei Garanti, è stato valutato positivamente dalla Regione in quanto ritenuto coerente con le finalità del Fondo regionale, secondo quanto disposto con la deliberazione della Giunta regionale n. 253 del 21 dicembre 2016;

ritenuto necessario attivare un'ideale procedura di bando nel rispetto della normativa provinciale di settore per garantire la partecipazione e la trasparenza all'accesso al finanziamento da parte delle Comunità di Valle, del Territorio Valle dell'Adige, dei Comuni e dei Soggetti del terzo settore;

preso atto che con determinazione del Servizio politiche sociali n. 354 di data 5 settembre 2016 è stato istituito il gruppo di lavoro incaricato di progettare e di predisporre il bando sopra richiamato con il compito anche di selezionare i progetti presentati e di valutare gli stessi con monitoraggi sul territorio in base alla metodologia multicriteria e multistakolder denominata "V@luta", di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n.1712 di data 10 luglio 2009;

ritenuto necessario finanziare interventi che risultino coerenti con i criteri del Fondo regionale e con le politiche sociali, familiari e del lavoro della Provincia ed attivabili nel breve periodo, che perseguano, tra l'altro, finalità nel campo della genitorialità diffusa, della genitorialità fragile, delle difficoltà scolastiche, della conciliazione famiglia-lavoro, della formazione e del supporto alla genitorialità;

preso atto che i progetti possono essere presentati dai soggetti definiti dall'articolo 4 dei criteri che si approvano con il presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale e che tali soggetti beneficiari possono presentare progetti sia singolarmente che in forma associata e devono riguardare gli ambiti dettagliati all'articolo 2 dei medesimi criteri, come di seguito riportati:

- sostenere ed aiutare concretamente le famiglie nelle fasi delicate dei cicli di vita (nascita dei figli, adolescenze complesse, uscita dal nucleo familiare, malattie, lutti, perdita del lavoro, problemi economici, separazioni conflittuali e anziani a carico) valorizzando le capacità di far fronte agli avvenimenti critici favorendo il confronto, lo scambio ed il supporto tra le stesse tramite una condivisione delle esperienze;
- promuovere interventi al fine di affrontare situazioni di emergenza familiare a fronte di nuove situazioni di disagio sociale poco visibili ma gravose nella vita quotidiana e che esulano dallo schema abituale del disagio/agio;
- promuovere interventi di cura alle famiglie con figli attraverso attività di accompagnamento allo studio e di orientamento scolastico al fine di prevenire e curare difficoltà varie (difficoltà varie di apprendimento quale dislessia, discalculia, disgrafia ecc);
- sostenere le politiche di conciliazione dei tempi con riferimento alle iniziative che consentono di equilibrare i tempi di vita familiare con i tempi di vita lavorativa programmando attività in modo flessibile in base alle singole esigenze (es. doposcuola, attività ricreative, ludiche ecc.);
- formazione e supporto alla genitorialità: promuovere e diffondere iniziative di formazione rivolte al sostegno alle competenze relazionali, genitoriali ed educative finalizzate a rafforzare le relazioni e la gestione dei conflitti familiari ed intergenerazionali all'interno della famiglia, con particolare attenzione ad accrescere le capacità di lettura dei bisogni e delle potenzialità esistenti;
- supportare processi generativi territoriali tramite forme di pianificazione integrata che coinvolgono attori economici e sociali del territorio (famiglie, servizi, terzo e quarto settore) sostenendo anche iniziative rivolte alla promozione di relazioni familiari e di comunità finalizzate a favorire il protagonismo delle famiglie anche nella logica del Distretto Famiglia;
- sostenere le famiglie attraverso percorsi ed attività consulenziali in particolare sul tema dell'adolescenza dei figli al fine di favorire il passaggio verso l'autonomia giovanile lavorativa ed abitativa (es. sportelli informativi e percorsi personalizzati);

- sostenere le relazioni familiari attraverso la creazione di luoghi e di spazi di incontro anche informali laddove le famiglie possano condividere le proprie esperienze ed anche, in modo concreto, le funzioni genitoriali (es. incontri tra famiglie, con esperti, ecc.);

considerato che per ognuno dei 18 ambiti territoriali sarà finanziato un solo progetto di durata pluriennale (conclusione metà 2019) e che per ogni progetto ammesso in graduatoria l'importo massimo finanziabile è pari ad Euro 30.000,00, corrispondente al 60 per cento della spesa ammessa a finanziamento, in quanto è previsto che il soggetto beneficiario partecipi con un cofinanziamento di un importo pari ad almeno il restante 40 per cento della spesa ammessa totale;

ritenuto che, qualora parte delle somme assegnate ai singoli ambiti territoriali non siano utilizzate per mancanza di progetti idonei o per importi progettuali di minore entità, le stesse saranno assegnate ai primi progetti collocati in posizione utile in graduatoria fino alla concorrenza delle somme disponibili, indipendentemente dal riferimento dell'ambito territoriale e con l'assegnazione di un contributo anche parziale;

considerato che la valutazione dei progetti avviene secondo le modalità indicate all'articolo 10 dei criteri di seguito proposti ad approvazione, in particolare attribuendo ai progetti presentati i punteggi calcolati sulla base degli indicatori previsti;

preso atto che il costo totale del finanziamento del bando in corso di approvazione risulta essere pari ad Euro 540.000,00 (50 % a carico dei capitoli di competenza del Servizio Politiche Sociali ed il 50 % a carico dei capitoli di competenza dell'Agenzia provinciale per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili);

ritenuto pertanto necessario disciplinare modalità e criteri di presentazione, di selezione e di finanziamento dei progetti territoriali per il benessere delle famiglie ed il sostegno nelle fragilità;

Tutto ciò premesso,

#### LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione,
- vista la documentazione amministrativa citata in premessa;
- vista la legge provinciale n. 7 di data 14 settembre 1979 e ss.mm.;
- visti gli articoli 53 e 56 e l'allegato 4/2 del Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
- visto l'art. 10 del Regolamento approvato con D.G.P. 26 marzo 1998, n.6-78/Leg. recante "Funzioni della Giunta provinciale e gestione amministrativa dei dirigenti";
- vista la legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 recante "Politiche sociali nella provincia di Trento";
- vista la legge provinciale 2 marzo 2011, n. 1 e s.m., concernente "Sistema integrato delle politiche strutturali per la promozione del benessere familiare e della natalità";
- visto il parere favorevole espresso dalla Quarta Commissione permanente nella seduta del 4 aprile 2017 e tenuto conto che la stessa ha chiesto di valutare l'opportunità di individuare, tra i soggetti beneficiari di cui all'articolo 4 del bando, anche le organizzazioni del privato sociale;

a voti unanimi, legalmente espressi,

#### DELIBERA

1) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, il bando riguardante la presentazione di

proposte progettuali territoriali per il benessere delle famiglie ed il sostegno nelle fragilità, contenuto nell'Allegato A), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) di demandare alla struttura provinciale competente in materia di politiche sociali l'approvazione con apposito provvedimento della modulistica necessaria per le domande di contributo di cui al precedente punto 1);

3) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet istituzionale della Provincia;

4) di incaricare la struttura provinciale competente in materia di politiche sociali di dare diffusione al presente provvedimento;

5) di rinviare a successivo provvedimento del dirigente della struttura provinciale competente in materia di politiche sociali l'approvazione della graduatoria delle domande di contributo di cui al precedente punto 1) con la quantificazione dell'esatto ammontare della relativa spesa nonché dell'assunzione del corrispondente impegno di spesa relativo alla prenotazione fondi di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 406 di data 17 marzo 2017, che trova copertura nel seguente modo:

- Euro 135.000,00= sul capitolo 206500-002 dell'esercizio finanziario 2017, prenotazione fondi 2011497 -001;

- Euro 68.000,00= sul capitolo 402030/005 dell'esercizio finanziario 2017, prenotazione fondi 2011397 -001;

- Euro 135.000,00= sul capitolo 206500-002 dell'esercizio finanziario 2018, prenotazione fondi 2011497 -002;

- Euro 135.000,00= sul capitolo 402030/005 dell'esercizio finanziario 2018, prenotazione fondi 2011397 -002;

- Euro 67.000,00= sul capitolo 402030/005 dell'esercizio finanziario 2019, prenotazione fondi 2011397-003.

Adunanza chiusa ad ore 09:55

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

**Elenco degli allegati parte integrante**

001 Criteri

IL PRESIDENTE

Ugo Rossi

IL DIRIGENTE

Enrico Menapace

**BANDO PER LA PRESENTAZIONE DI PROPOSTE PROGETTUALI TERRITORIALI  
PER IL BENESSERE DELLE FAMIGLIE ED IL SOSTEGNO NELLE FRAGILITÀ AI  
SENSI DELLA L. R. 11 LUGLIO 2014, N. 4, ARTT. 12 E 14.**

**Articolo 1**

**Oggetto del contributo**

Sono oggetto dei contributi disciplinati dai presenti criteri i progetti presentati dai soggetti previsti al successivo articolo 4) ed aventi le finalità di cui al successivo articolo 2).

**Articolo 2**

**Finalità dei progetti**

1. I progetti devono avere ricadute in ambito provinciale e perseguire le finalità stabilite dal Fondo regionale in coerenza con le politiche sociali, familiari e del lavoro della Provincia Autonoma di Trento. Gli interventi previsti devono essere attivabili nel breve periodo, come stabilito dall'articolo 7 della deliberazione della Giunta regionale n. 21 di data 25 febbraio 2015, e devono dimostrare delle ricadute sui singoli territori; possono essere proposti, dai soggetti di cui al successivo articolo 4), anche progetti contenenti aggiornamenti ed implementazioni ai progetti precedentemente presentati ai sensi della deliberazione della Giunta provinciale n. 938 di data 9 giugno 2014 e ss.m.

2. Nello specifico, i progetti devono perseguire una o più delle seguenti finalità:

**Genitorialità diffusa:** sostenere ed aiutare concretamente le famiglie nelle fasi delicate dei cicli di vita (nascita dei figli, adolescenze complesse, uscita dal nucleo familiare, malattie, lutti, perdita del lavoro, problemi economici, separazioni conflittuali e anziani a carico) valorizzando le capacità di far fronte agli avvenimenti critici favorendo il confronto, lo scambio ed il supporto tra le stesse tramite una condivisione delle esperienze.

**Genitorialità fragile:** promuovere interventi al fine di affrontare situazioni di **emergenza familiare** a fronte di nuove situazioni di disagio sociale poco visibili ma gravose nella vita quotidiana e che esulano dallo schema abituale del disagio/agio.

**Difficoltà scolastiche:** promuovere **interventi di cura** alle famiglie con figli attraverso attività di accompagnamento allo studio e di orientamento scolastico al fine di prevenire e curare difficoltà varie (difficoltà varie di apprendimento quale dislessia, discalculia, disgrafia etc. ).

**Conciliazione famiglia-lavoro:** sostenere le politiche di **conciliazione** dei tempi con riferimento alle iniziative che consentono di equilibrare i tempi di vita familiare con i tempi di vita lavorativa programmando attività in modo flessibile in base alle singole esigenze (es. doposcuola, attività ricreative, ludiche, ecc.).

**Formazione e supporto alla genitorialità:** promuovere e diffondere iniziative di formazione rivolte al sostegno alle competenze relazionali, genitoriali ed **educative** finalizzate a rafforzare le relazioni e la gestione dei conflitti familiari ed intergenerazionali all'interno della famiglia, con particolare attenzione ad accrescere le capacità di lettura dei bisogni e delle potenzialità esistenti.

**Processi generativi:** supportare processi generativi territoriali tramite forme di pianificazione integrata che **coinvolgono attori economici e sociali** del territorio (famiglie, servizi, terzo e quarto settore) sostenendo anche iniziative rivolte alla promozione di relazioni familiari e di comunità finalizzate a favorire il protagonismo delle famiglie anche nella logica del Distretto Famiglia.

**Autonomia giovanile:** sostenere le famiglie attraverso percorsi ed attività consulenziali in particolare sul tema dell'adolescenza dei figli al fine di favorire il passaggio verso l'**autonomia giovanile** lavorativa ed abitativa (es. sportelli informativi e percorsi personalizzati).

**Luoghi di aggregazione:** sostenere le **relazioni familiari** attraverso la creazione di luoghi e di spazi di incontro anche informali laddove le famiglie possano condividere le proprie esperienze ed anche, in modo concreto, le funzioni genitoriali (es. incontri tra famiglie, con esperti, ecc.).

### **Articolo 3**

#### **Progetti non ammissibili**

1. Non sono considerati ammissibili i progetti finanziati da altre strutture provinciali e/o dallo Stato nonché i progetti già finanziati negli anni precedenti ai sensi dell'articolo 7 bis) della legge provinciale sul benessere familiare n. 1/2011 che non presentano livelli di aggiornamento e di implementazione atti a dimostrare lo sviluppo delle azioni proposte.

2. Non sono altresì considerati ammissibili:

a) i progetti riferibili a funzioni istituzionali esercitate in via ordinaria e finanziate da specifiche leggi nazionali e/o provinciali di settore;

b) i progetti inerenti l'attività ordinaria già oggetto di finanziamento da parte dell'Amministrazione provinciale, qualunque sia l'entità del finanziamento oppure già oggetto di altre forme di finanziamento che ne coprono l'intera spesa;

c) i progetti che perseguono finalità non conformi ai presenti criteri o a quelli per il finanziamento a valere sul Fondo regionale per il sostegno della famiglia e dell'occupazione.

3. I contributi concessi in base ai presenti criteri sono cumulabili con agevolazioni di altri Enti pubblici diversi dalla Provincia e comunque fino a copertura della spesa massima sostenuta, da evidenziarsi in sede di rendicontazione, fermo restando l'impossibilità della copertura delle medesime tipologie di spesa.

### **Articolo 4**

#### **Soggetti beneficiari**

1. Possono richiedere il contributo per la realizzazione dei progetti i seguenti soggetti:



a) le Comunità di Valle ed il Territorio Val d'Adige;

b) i Comuni;

c) Organizzazioni del terzo settore rappresentate da Organizzazioni di volontariato iscritte all'Albo previste dall'articolo 3 della legge provinciale 13 febbraio 1992, n. 8, cooperative sociali di cui alla legge regionale 22 ottobre 1988, n. 24 e ss.mm. e loro consorzi operanti nei settori di cui ai progetti e iscritti al registro regionale, soggetti iscritti al Registro di cui all'articolo 39 della legge provinciale 14 luglio 1991, n. 14 e ss.mm., Organizzazioni non lucrative di utilità sociale iscritte all'anagrafe di cui all'articolo 11 del D.Leg. 460/97, Associazioni di promozione sociale iscritte nei registri di cui all'articolo 7 della Legge 7 dicembre 2000, n. 383, altri soggetti del terzo settore come indicato all'articolo 3, comma 3, lettera d) della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13.

2. I Soggetti di cui al comma 1. possono presentare i progetti sia singolarmente che in forma associata, come previsto dal successivo articolo 5.

## **Articolo 5**

### **Partenariato**

1. Il partenariato deve essere costituito prioritariamente da almeno un Soggetto pubblico ed un Soggetto privato con sede legale od operativa sul territorio della provincia di Trento.

2. Nell'attribuzione del punteggio è data priorità ai progetti che dimostrano di attivare un partenariato formato da almeno due Soggetti, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) all'interno del partenariato deve essere individuato un Soggetto capofila con natura giuridica pubblica;

b) i Soggetti del partenariato che non rivestono il ruolo di Soggetto capofila devono comunque svolgere una parte attiva all'interno del progetto.

3. La domanda di contributo deve essere presentata a nome del Soggetto capofila - con il quale viene intrattenuto ogni conseguente rapporto amministrativo e finanziario - ed alla medesima devono essere allegate le dichiarazioni con cui i singoli Enti coinvolti attestano la propria adesione e specificano i ruoli assunti in relazione alla realizzazione del progetto.

4. Le certificazioni "Family in Trentino", "Family Audit" (certificato e certificato executive) conseguite dal Soggetto capofila del progetto costituiscono elemento premiante nell'attribuzione dei punteggi, come la composizione mista (pubblico-privato) del partenariato. Parimenti costituisce elemento premiante nell'attribuzione del punteggio l'appartenenza al partenariato dei Distretti Famiglia, come disciplinati dall'articolo 16, comma 1 della legge provinciale n. 1/2011.

5. Non sono considerati partner i Soggetti che partecipano al progetto esclusivamente perché incaricati di realizzare attività progettuali a pagamento.

6. Un Soggetto può aderire a più progetti in qualità di partner ma può presentare un unico progetto in qualità di capofila.

7. I Soggetti che per lo stesso progetto abbiano richiesto od ottenuto agevolazioni da parte di altri Enti pubblici diversi dalla Provincia o di altri Soggetti privati, devono dichiararlo nella domanda di contributo e devono evidenziare l'eventuale finanziamento in sede di rendicontazione.

## Articolo 6

### Termini e modalità di presentazione della domanda e relativa documentazione

1. La domanda di contributo, in regola con la disciplina sull'imposta di bollo, se dovuta, e redatta avvalendosi dei moduli appositamente approvati e pubblicati sul sito internet istituzionale, è presentata dal Soggetto richiedente o dal Soggetto capofila alla struttura provinciale competente in materia di politiche sociali nel periodo compreso tra il **giorno 29 aprile 2017** ed il **giorno 30 giugno 2017** per progetti da concludersi entro il giorno 1 luglio 2019. Le domande presentate oltre il 30 giugno 2017 sono dichiarate irricevibili.

2. Le domande di contributo devono essere presentate con una delle seguenti modalità:

- se il richiedente è un Soggetto privato:

- a) **spedite a mezzo posta, unicamente mediante raccomandata con avviso di ricevimento**, ed inviate al Servizio Politiche Sociali, via Gilli n. 4 - 38121 Trento. In questo caso, ai fini dell'ammissione, fa fede il timbro dell'ufficio postale accettante o, se corriere, il timbro apposto dal vettore;
- b) **trasmesse a mezzo fax (0461/493801) o mediante strumenti telematici** (posta elettronica all'indirizzo [serv.politichesociali@pec.provincia.tn.it](mailto:serv.politichesociali@pec.provincia.tn.it)), nel rispetto delle regole tecniche contenute nel codice dell'Amministrazione digitale e negli atti attuativi del medesimo;
- c) **consegnate a mano presso il Servizio Politiche Sociali**, via Gilli, n. 4 - 38121 Trento. Le domande presentate a mano devono essere consegnate **entro le ore 12.00** dell'ultimo giorno disponibile (30 giugno 2017).

- se il richiedente è un Soggetto pubblico:

- d) **consegnate a mano presso il Servizio Politiche Sociali**, via Gilli, n. 4 - 38121 Trento. Le domande presentate a mano devono essere consegnate **entro le ore 12.00** dell'ultimo giorno disponibile (30 giugno 2017);
- e) **trasmesse a mezzo del sistema di interoperabilità Pi.Tre**;
- f) **trasmesse mediante strumenti telematici** (posta elettronica all'indirizzo [serv.politichesociali@pec.provincia.tn.it](mailto:serv.politichesociali@pec.provincia.tn.it)), nel rispetto delle regole tecniche contenute nel codice dell'Amministrazione digitale e negli atti attuativi del medesimo.

3. La domanda di contributo deve essere firmata dal Soggetto richiedente o dal Soggetto capofila e deve contenere le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 circa il possesso dei requisiti di cui ai precedenti articoli 2, 4 e 5.

4. Alla domanda di contributo deve essere allegata la seguente documentazione:

- a) relazione illustrativa del progetto e relativo piano finanziario redatti secondo i moduli appositamente approvati e pubblicati sul sito internet istituzionale;
- b) nel caso di partenariato, dichiarazioni di adesione al progetto sottoscritte dai partner;
- c) copia del provvedimento dell'Organo competente ad approvare il progetto.

## **Articolo 7**

### **Spese ammissibili**

1. Ai fini dell'individuazione delle spese ammissibili a contributo, sono considerate esclusivamente quelle relative alla realizzazione del progetto.
2. Le spese devono essere riferite ad attività realizzate successivamente alla data di presentazione della domanda di contributo e fino al 30 giugno 2019.
3. Le spese per il personale adibito al progetto sono riconosciute solo se supportate da idonea documentazione che consenta l'identificazione della natura del rapporto di lavoro con il soggetto beneficiario, l'identificazione dei costi reali per unità lavorativa e dell'orario di lavoro ordinario e quello del tempo speso nelle attività di realizzazione del progetto.
4. Le spese possono essere sostenute dal soggetto richiedente o dall'affidatario della gestione, nel caso in cui l'esecuzione progettuale sia affidata ad altro soggetto.

## **Articolo 8**

### **Spese non ammissibili**

1. Non sono ammissibili a contributo le spese:
  - a) non direttamente riconducibili al progetto o non puntualmente identificate nel piano finanziario;
  - b) l'I.V.A. in detrazione;
  - c) oneri finanziari (interessi passivi e sopravvenienze passive);
  - d) acquisti di beni durevoli;
  - e) costi di progettazione, di studio e di ricerca preliminari alla presentazione del progetto: tali studi e/o ricerche devono rappresentare la fase propedeutica alla presentazione del progetto;
  - f) spese pubblicitarie per un importo superiore al 20 per cento della spesa ammessa a contributo.

## **Articolo 9**

### **Ammontare del contributo**

1. Il contributo massimo per ogni progetto ammesso in graduatoria è pari al 60 per cento della spesa ammessa e non può superare, per il periodo 1 luglio 2017/1 luglio 2019, l'importo di euro 30.000,00.

2. All'interno del bando, la metà del budget è riservata a progetti presentati da Enti pubblici come indicati al precedente articolo 4 dei presenti criteri, comma 1. lettere a) e b) anche in qualità di capofila di un pool di soggetti in cui sono comprese le Organizzazioni del terzo settore e metà del budget è riservata a progetti presentati da parte delle Organizzazioni del terzo settore come previsto dal medesimo articolo 4 comma 1, lettera c).

3. Per le 15 Comunità di Valle, per il Territorio Val d'Adige e per il territorio amministrativo del Comune di Trento e per quello del Comune di Rovereto è finanziato un solo progetto secondo l'ordine previsto in graduatoria e, nel caso di eventuali risorse residuali, il finanziamento del progetto è effettuato in ordine di punteggio, indipendentemente dall'ambito territoriale di riferimento.

4. Nel caso di eventuali risorse residuali per la parte di finanziamento riservato alle Organizzazioni del terzo settore di cui al precedente comma 2., le stesse saranno utilizzate per il finanziamento dei progetti ammessi in graduatoria presentati dagli Enti pubblici sopra citati.

## Articolo 10

### Misure di priorità, approvazione della graduatoria e concessione del contributo

1. Le strutture provinciali competenti in materia di politiche sociali e familiari, avvalendosi del gruppo di lavoro nominato con apposito provvedimento di cui al successivo articolo 15, provvedono all'istruttoria dei progetti presentati, previa verifica del possesso dei requisiti in capo al soggetto richiedente, della completezza e regolarità dei documenti pervenuti e della rispondenza dei progetti alle finalità dei presenti criteri, attribuendo i relativi punteggi calcolati sulla base dei seguenti indicatori:

Area di valutazione	Indicatori	Punteggio	Peso
A) CONTENUTO DEL PROGETTO	A1) Motivazioni del progetto: si valuta la chiarezza e l'approfondimento dell'analisi di contesto effettuata	0 - 6	2
	A2) Obiettivi del progetto: si valuta la chiarezza e la coerenza degli obiettivi progettuali rispetto all'analisi condotta e alle finalità del bando	0 - 6	
	A3) Azioni del progetto: si valuta la chiarezza e l'efficacia delle azioni rispetto agli obiettivi progettuali	0 - 6	
B) IMPATTO DEL PROGETTO	B1) Destinatari: si valuta la precisa individuazione dei destinatari finali	0 - 4	2
	B2) Risultati: si valuta se e quanto, raggiunti gli obiettivi indicati, sia verosimile attendersi un miglioramento della situazione iniziale	0 - 4	
	B3) Sostenibilità: si valuta la reale possibilità che le azioni/ricadute progettuali si protraggano oltre la fine del progetto e/o la creazione di effetti moltiplicatori	0 - 4	

C) CERTIFICAZIONI FAMILY	B4) Progetto realizzato su un territorio nel quale non risultano ulteriori iniziative riferibili agli obiettivi dei presenti criteri	0 - 4	1
	B5) Progetto realizzato su un territorio laddove il Distretto Famiglia è partner del progetto	2	
	C1) Certificazione "Family Audit" in capo al Soggetto capofila (certificato)	3	
	C2) Certificazione "Family Audit" in capo al Soggetto capofila (certificato executive)	5	
	C3) Certificazione "Family in Trentino" dei Soggetti aderenti al partenariato	0 - 4	
D) IMPOSTAZIONE DEL PROGETTO	D1) Coerenza progettuale: si valuta la coerenza logica nell'elaborazione della proposta progettuale rispetto ai risultati attesi	0 - 4	1
	D2) Valutazione: si valuta l'utilizzo di strumenti per monitorare e misurare il raggiungimento degli obiettivi	0 - 4	
E) PIANO ECONOMICO	Piano finanziario: si valuta la congruenza delle spese previste rispetto alle azioni ed agli obiettivi prefissati	0 - 4	1
F) PARTENARIATO	F1) Partenariato: si valuta il numero dei partner ed il loro coinvolgimento attivo nel progetto	0 - 5	1
	F2) Presenza di partenariato misto (pubblico-privato)	2	

2. Il progetto è esaminato inizialmente sulla base degli indicatori contenuti nelle aree di valutazione A + B (Contenuto del progetto ed Impatto del progetto); soltanto se il punteggio minimo raggiunto è almeno pari a 32 punti sono valutate le restanti aree.

3. Entro 90 giorni dal giorno successivo alla scadenza del termine di presentazione delle domande di contributo, il Dirigente della struttura provinciale competente in materia di politiche sociali approva la graduatoria di merito, predisposta in ordine decrescente di punteggio, e concede i relativi contributi. Con il medesimo provvedimento sono adottate le eventuali determinazioni in ordine alla non ammissibilità delle domande di contributo presentate oltre il termine ultimo o di quelle mancanti dei requisiti formali necessari e/o sprovviste della documentazione prevista a corredo delle stesse o le proposte progettuali che non abbiano raggiunto il punteggio minimo di cui al precedente comma.

4. L'appartenenza all'ambito provinciale del Soggetto richiedente è definita prendendo in considerazione la sede legale: qualora la sede legale sia collocata al di fuori del territorio provinciale, è presa in considerazione la collocazione dell'eventuale sede operativa del Soggetto richiedente.

5. Qualora il Soggetto richiedente svolga l'attività progettuale in una sede diversa da quella legale, per la definizione dell'ambito territoriale di riferimento si prende in considerazione la sede operativa anziché quella legale.

6. Nel caso di parità di punteggio, hanno priorità i progetti che hanno ottenuto un punteggio più elevato rispettivamente nelle aree di valutazione A, B, F, C, D ed E previste nella sopracitata tabella.

7. La graduatoria di merito rimane valida ed i progetti in essa inseriti sono finanziati fino alla data del 31 dicembre 2017. Qualora si rendessero disponibili somme a seguito di rinunce, che dovranno essere presentate da parte del Soggetti assegnatari dei contributi alla struttura provinciale competente in materia di politiche sociali entro il 30 novembre 2017, tali somme possono essere utilizzate per finanziare altri progetti appartenenti prioritariamente alla medesima area territoriale del soggetto rinunciatario.

## **Articolo 11**

### **Modificazioni ai progetti finanziati**

1. Qualsiasi modificazione ai contenuti del progetto è ammessa purché preventivamente autorizzata dalla struttura provinciale competente in materia di politiche sociali.
2. Le modificazioni al piano finanziario che riguardano compensazioni tra le singole voci di spesa, purché rimangano inalterati i contenuti del progetto ammesso in graduatoria e siano contenute entro il limite del 30 per cento della spesa ammessa complessiva, devono essere comunicate alla struttura provinciale competente in materia di politiche sociali e possono essere ottenute sia incrementando che riducendo le singole voci di spesa: l'entità del contributo concesso nel caso di incremento della spesa resta invariato, nel caso invece di riduzione della spesa il contributo concesso sarà ridotto proporzionalmente.
3. Le compensazioni tra le voci di spesa superiori al 30 per cento della spesa ammessa complessiva sono considerate quali modificazioni ai contenuti progettuali e pertanto sono soggette alla preventiva autorizzazione di cui al precedente comma 1.
4. Nel caso di riduzioni complessive superiori al 30 per cento della spesa ammessa complessiva, è prevista la decadenza dal contributo, salvo particolari e motivate circostanze non dipendenti dall'inerzia del Soggetto beneficiario.

## **Articolo 12**

### **Avvio, conclusione e proroga dei progetti**

1. Il progetto ammesso a contributo può essere avviato a partire dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda e comunque entro e non oltre 30 giorni dalla data di ammissione dello stesso in graduatoria e deve comunque essere concluso entro il 1 luglio 2019.
2. Il Soggetto beneficiario del contributo è tenuto a presentare alla struttura provinciale competente in materia di politiche sociali, entro 30 giorni dall'avvio dello stesso, una dichiarazione di inizio del progetto.
3. Il dirigente della struttura provinciale competente in materia di politiche sociali, previa motivata domanda di proroga da produrre da parte del Soggetto beneficiario entro il termine originariamente previsto, può concedere una sola proroga del termine finale e comunque per un periodo non superiore a 90 giorni.
4. Nel caso in cui il progetto sia stato avviato prima della comunicazione di concessione del contributo ma non risulti collocato in posizione utile in graduatoria per la concessione dello stesso, le spese sostenute restano a carico del Soggetto richiedente.

## **Articolo 13**

### **Modalità di erogazione dei contributi**

1. I contributi sono erogati annualmente con le seguenti modalità:

- a) anticipazione pari al 30 per cento del contributo concesso, previa apposita domanda del Soggetto beneficiario del contributo e allegata relazione progettuale, contenente la descrizione delle attività relative all'anno 2017; la domanda di anticipazione del contributo può essere accolta soltanto qualora sia stata presentata la dichiarazione di inizio del progetto, come stabilito al precedente articolo 12, comma 1);
- b) secondo anticipo pari al 30 per cento del contributo concesso, previa apposita domanda del Soggetto beneficiario del contributo e allegata relazione progettuale, contenente la descrizione delle attività relative all'anno 2018; la domanda di anticipazione del contributo può essere accolta soltanto qualora sia stata presentata lo stato di avanzamento del progetto;
- c) saldo del contributo, concesso previa presentazione della documentazione necessaria alla rendicontazione, come stabilito dal D.P.G.P. 5 giugno 2000, n. 9-27/Leg. all'articolo 3 per gli Enti pubblici, entro 90 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, utilizzando l'apposto modulo approvato e pubblicato sul sito internet istituzionale.

## **Articolo 14**

### **Proroga e rendicontazione dei progetti**

1. Il termine di rendicontazione dei progetti può essere prorogato per una sola volta e comunque fino ad un massimo di 60 giorni, per particolari e motivate esigenze comunque non dipendenti dall'inerzia del Soggetto beneficiario e previa presentazione, prima della scadenza del termine, di motivata domanda per fatti ad esso non imputabili.

2. Qualora in sede di rendicontazione la spesa effettivamente sostenuta risulti inferiore a quella ammessa a contributo, l'importo dello stesso è rideterminato proporzionalmente alla spesa effettivamente sostenuta ed in modo da non generare comunque avanzo. Nel caso in cui l'importo rideterminato risulti inferiore alla quota già anticipata, il Soggetto beneficiario è tenuto a restituire le somme erogate in eccedenza, maggiorate dell'interesse semplice al tasso legale calcolato a decorrere dalla data di quietanza del mandato fino alla data dell'effettivo rimborso.

## **Articolo 15**

### **Gruppo di lavoro ed attività di valutazione**

1. I progetti finanziati sono oggetto di specifica attività di valutazione.

2. La valutazione dei progetti finanziati avviene tramite l'impiego della metodologia di valutazione multi-criteria e multi-stakeholder denominata "V@luta" utilizzata nelle precedenti edizioni dei

bandi per i progetti in materia di benessere familiare, approvata con deliberazione della Giunta provinciale n.1712 di data 10 luglio 2009.

3. Per l'attuazione della valutazione di cui al precedente comma 1., la struttura provinciale competente in materia di politiche sociali può avvalersi di un gruppo di lavoro costituito da dipendenti della Provincia e nominato con apposito provvedimento. Il gruppo di lavoro ha i seguenti compiti:

- a) verificare la destinazione dei finanziamenti tramite l'istruttoria e la valutazione dei singoli progetti presentati;
- b) verificare l'efficacia degli interventi finanziati in relazione ai contenuti proposti;
- c) effettuare appositi focus-group nei diversi ambiti territoriali con i partecipanti ed i beneficiari dei singoli progetti, al fine di giungere ad una valutazione congiunta sull'andamento e sull'efficacia delle singole iniziative.

4. Il gruppo di lavoro, al fine di una puntuale verifica dell'efficacia degli interventi, all'occorrenza può promuovere, al termine di ogni annualità ed al di fuori dei singoli focus-group, momenti di valutazione ed incontri con i beneficiari dei progetti, con i Soggetti capofila e con i Soggetti gestori del progetto.

5. Nel corso della realizzazione del progetto, al Soggetto beneficiario del contributo potrà essere richiesta documentazione probatoria relativa all'attività svolta, agli indicatori di efficacia e di efficienza ed alle spese sostenute, al fine di rendicontare al Comitato dei Garanti, come previsto dall'articolo 13, comma 3) bis della legge regionale n. 4/2014 e ss.m.m.

## **Articolo 16**

### **Decadenza dal contributo**

1. La struttura provinciale competente in materia di politiche sociali provvede alla revoca del contributo concesso nei seguenti casi:

- a) utilizzo improprio del contributo concesso;
- b) modificazioni del progetto e/o compensazioni tra le singole voci del piano finanziario superiori al 30 per cento della spesa ammessa a contributo in assenza dell'autorizzazione da parte del dirigente della struttura provinciale competente in materia di politiche sociali;
- c) riduzioni delle diverse voci di spesa del piano finanziario superiori al 30 per cento della spesa ammessa a contributo, salvo particolari e motivate circostanze non dipendenti dall'inerzia del Soggetto beneficiario;
- d) mancato rispetto dei termini previsti nei presenti criteri per il completamento e/o per la rendicontazione;
- e) in ogni altra ipotesi di grave inadempienza del Soggetto beneficiario o di violazione degli obblighi assunti nonché in casi di forza maggiore ostativi alla realizzazione dell'intervento anche non imputabili al Soggetto beneficiario;
- f) esito negativo dei focus group effettuati.



2. In tutti i casi previsti al precedente comma, i Soggetti beneficiari sono tenuti a restituire le somme già erogate, maggiorate dell'interesse semplice al tasso legale e calcolato a decorrere dalla data di quietanza del mandato fino alla data dell'effettivo rimborso.